

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Giorgio Fonio  
e cofirmatari  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione 14 marzo 2019 n. 44.19 Appalti pubblici: imperativo fermare chi sgarra!

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 14 marzo 2019 e di seguito rispondiamo alla richiesta di sapere **se nell'elaborazione del regolamento della LCPubb sia possibile inserire una clausola che permetta di considerare le segnalazioni e le certificazioni delle commissioni paritetiche composte dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, affinché le aziende inadempienti vengano escluse dagli appalti pubblici.**

Le Commissioni paritetiche sono responsabili e delegate, in forza di legge e regolamento (artt. 5 lett. c) LCPubb e 39 RLCPubb/CIAP), ad attestare per ogni commessa pubblica che interessa il CCL di riferimento, il rispetto del Contratto collettivo di lavoro nei confronti del committente, il quale, in assenza di tale attestazione è tenuto a procedere con l'esclusione dell'offerente dalla procedura di aggiudicazione. Il medesimo assetto è stato ripreso dalla revisione della legge del 10 aprile 2017 e previsto nel nuovo regolamento.

Per la prevenzione le Commissioni paritetiche hanno già lo strumento di controllo del rispetto dei loro CCL nell'ambito di ogni commessa soggetta alla LCpubb, salvo i casi di autocertificazioni per commesse inferiori a CHF 10'000.- (art. 39a RLCPubb/CIAP ).

Il sistema sanzionatorio, di diritto penale amministrativo, non può essere delegato a terzi e deve rispettare i principi attinenti.

Nel settore delle commesse pubbliche l'infrazione deve essere qualificata, ovvero costituire una grave violazione della legge.

Attualmente, le violazioni gravi sono elencate in modo esaustivo dall'art. 45 cpv. 2 LCPubb, (al riguardo cfr. STA 52.2012.466 del 24 gennaio 2013 consid. 2) e sono punibili con una sanzione di esclusione da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni e/o il pagamento di una pena pecuniaria fino a un massimo del 20% del valore della commessa. Il nuovo art. 45a cpv. 3 LCPubb riprende le stesse sanzioni ma stila una lista esemplificativa delle gravi violazioni, per aprire a possibili sviluppi della prassi e della giurisprudenza sul tema.

In ragione di quanto sopra, non si ritiene necessario – vista la delega di controllo generale e preventivo di cui in entrata – né lecito, in base al principio di legalità, introdurre un'infrazione fondata sulla semplice segnalazione / attestazione di una commissione non statale, attraverso un regolamento di esecuzione.

Per contro è acquisito che tutte le segnalazioni e le denunce da parte delle Commissioni paritetiche sono e saranno, considerate e valutate dall'Ufficio preposto alla vigilanza nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto del diritto di essere sentiti degli interessati.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a due ore.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Servizi generali (dt-sg@ti.ch)